



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

SPORTELLLO AMBIENTE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 149 DEL 30/10/2019

OGGETTO: ADOZIONE MISURE TEMPORANEE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI E DEI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA, DIVIETO DI COMBUSTIONI ALL'APERTO - STAGIONE INVERNALE 2019-2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta – spesso in maniera consecutiva – superano il valore limite giornaliero di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
- il recente aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni, elaborato da ARPAV, ha evidenziato altresì che il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, dell'emissione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, cardiovascolare, ecc., mentre l'Agenzia Ambientale Europea ha stimato gli anni di vita persi (*YOLL – Years Of Life Lost*) in seguito all'esposizione all'inquinamento atmosferico dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea;

Richiamate:

- la deliberazione di consiglio regionale Veneto n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- la deliberazione di giunta della regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano” siglato il 9 giugno 2017;
- la deliberazione di giunta della regione Veneto n. 1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;

Considerato che:

- la regione del Veneto in occasione della seduta del 5 settembre 2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha ribadito le modalità di attuazione dell'Accordo, confermando nello specifico

l'adozione di misure comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

- a. combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
- b. trasporti;
- c. agricoltura.

Preso atto che:

- nel corso del tavolo tecnico zonale (TTZ), convocato con nota acquisita al prot. com.le n. 67934 del 23/09/2019, e svoltosi il 27/09/2019 presso la Città Metropolitana di Venezia sono state confermate le proposte di azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico con provvedimenti di limitazione del traffico riguardanti l'ambito geografico individuato dall'Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende, oltre a Venezia, i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d'Altino, Scorzè e Spinea, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà, che saranno adottate dai Comuni in maniera coordinata e condivisa nel periodo invernale fino al 31/03/2020, ed altre possibili misure sugli impianti di riscaldamento e combustione di biomasse riguardanti tutti i Comuni della Città Metropolitana di Venezia;
- l'ARPAV ha presentato i dati dei monitoraggi effettuati nel territorio della provincia di Venezia nel corso del 2018 con aggiornamento al 2019, evidenziando che le criticità maggiori per l'anno in corso sono rappresentate dall'ozono d'estate e dal PM10 d'inverno, e che la situazione risulta essere per entrambi gli inquinanti tendenzialmente peggiore di quella del 2018, pur nel trend complessivamente positivo degli ultimi anni.

Rilevato:

- che il Comune di Jesolo ricade in zona denominata "Bassa pianura e Colli" (IT0514) come indicato nella zonizzazione regionale definita con DGRV n. 2130/2012;
- che il Comune di Jesolo, ai fini dell'attuazione delle misure dell'Accordo, ricade in zona avente come riferimento il comune di S. Donà di Piave, in cui la valutazione dei livelli di PM10 è effettuata attraverso una stima modellistica.

Richiamata:

- la deliberazione della giunta comunale n. 331 del 15/10/2019 con la quale è stato approvato il piano di azione comunale 2019 -2020 in attuazione delle decisioni assunte in sede di TTZ;

Dato atto che:

- le misure emergenziali da applicarsi in tutti i comuni della Città Metropolitana di Venezia durante il semestre invernale dal 1° ottobre 2019 al 31 marzo 2020 sono quelle previste in caso di nessuna allerta – livello verde, di cui all'allegato A alla deliberazione della giunta comunale n. 331 del 15/10/2019, mentre i passaggi di livello di allerta da arancio a rosso sono da intendersi come misure riservate ai comuni appartenenti all'Agglomerato di Venezia, come definito dalla zonizzazione regionale, ed ai comuni di Chioggia e San Donà di Piave;

Visti:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- l'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tutto ciò premesso,

DISPONE

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31/03/2020:

1. **la riduzione di 2 ore** del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell'esercizio degli impianti termici (compresi: stufe, caminetti...) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
2. **la limitazione della temperatura misurata** (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a:
 - 17 °C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

- 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all'art.4, comma 5 del D.P.R. 74/2013).

E' FATTO DIVIETO

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento ed il 31/03/2020:

1. **di effettuare combustioni all'aperto** (previste ai sensi dell'art 182 comma 6-bis del decreto legislativo 152/2006), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

RACCOMANDA

l'utilizzo, per generatori di calore a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 (Allegato X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152).

RICORDA

che è fatto divieto, a partire da dicembre 2017, di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe 2 stelle e di installare generatori di classe inferiore a 3 stelle, inoltre che dal 01/01/2020 non sarà più possibile utilizzare generatori di classe inferiore a 3 stelle ed installare generatori di classe inferiore alle 4 stelle (in base alla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa approvata con D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016).

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e assimilabili a mantenere chiusi, ovvero in apertura manuale, i battenti degli accessi al pubblico per limitare le dispersioni termiche;
- gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;
- i gestori dei servizi di trasporto pubblico a disporre istruzioni operative per lo spegnimento dei motori nella fase di stazionamento ai capolinea; analogo invito è rivolto ai titolari delle aziende di trasporto o di fornitura di prodotti, beni e servizi nelle fasi di carico/scarico.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio fino al 31 marzo 2020 con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale;
 - AULSS competente per territorio;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Comando Provinciale dei Carabinieri;

- Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza;
- Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

La presente consta di quattro pagine.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E APPALTI
Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.